



**COMUNE DI
CABELLA LIGURE**
Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE N. 39
dell' 8 LUGLIO 2021

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

UTILIZZO DIPENDENTE DEL COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA – SIG.RA BARBARA SCOTTO – ISTRUTTORE ASSISTENTE POLIZIA MUNICIPALE – CAT. C – EX ART. 1 COMMA 557 – L. 311/2004 –PERIODO 14.07.2021-31.12.2021

L'anno **duemilaventuno** addì **otto** del mese di **luglio** alle ore **11:00** nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Nome e Cognome	Presenti	Assenti
1	Roberta DAGLIO	X	=
2	Giancarlo RENATI	X	=
3	Paola REPETTI	X	=
		3	

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale la Dott. Giulio Girdali con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, la dottoressa Roberta Daglio - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Cabella Ligure:

- è un Ente di piccolissime dimensioni, con un numero di abitanti inferiore a 500 abitanti e una dotazione organica sottodimensionata;
- per sopperire alla carenza di personale, ma soprattutto alla mancanza di figure professionali munite di specifiche competenze, problema insorto a seguito dell'avvenuto scioglimento, con legge regionale, dell'ex Comunità Montana "Terre del Giarolo", a cui è subentrò l'Unione dei Comuni Montani Terre Alte" dal 1.01.2016, ma senza riuscire ad apportare alcun miglioramento, al fine di garantire i compiti istituzionali e i servizi alla cittadinanza, si è avvalso, in uno spirito di collaborazione e di riduzione della relativa spesa, della prestazione lavorativa di personale dei Comuni limitrofi, mediante apposite Convenzioni ex art 14 del CCNL del 22.01.2004 e ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 37 del 2.07.2020, con la quale, al fine di garantire l'attività inerente il servizio di polizia municipale, incardinata nell'area Amministrativa, in attesa di valutare migliori soluzioni organizzative a livello di Unione, si è reso necessario adottare una soluzione alternativa e ad interim, tesa a contemperare efficacia dell'azione amministrativa ed economicità, facendo ricorso all'utilizzo della dipendente del Comune di Arquata Scrivia, Sig.ra Barbara Scotto, Istruttore Assistente di Polizia Municipale – categoria C- posizione economica C5, per il periodo 2.07.2019-30.06.2020, prorogato fino al 31.06.2021, a tempo parziale per n. 6 ore settimanali, fuori dall'orario di lavoro contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 557, della L.311/2004;

CONSIDERATO che il permanere ad oggi delle predette esigenze;

ACCERTATA in via preliminare l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all'interno dell'Amministrazione che abbiano adeguata competenza e la disponibilità manifestata, per le vie brevi dalla Sig.ra Barbara Scotto, all'utilizzo di che trattasi presso il Comune di Cabella Ligure;

VISTO che la Sig.ra Barbara Scotto dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di inquadrata nella categoria C, profilo professionale Agente di Polizia Municipale si è dichiarata ancora disponibile a prestare servizio, in orario extra ufficio anche presso questo Ente per una durata di ore 16 mensili (media massima) e comunque non oltre 12 ore settimanali;

VISTO che l'ente di appartenenza (Comune di Arquata Scrivia), con determinazione del Segretario comunale n. 271 del 01.07.2021 ha concesso alla suddetta dipendente per lo scopo, regolare autorizzazione;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 (Finanziaria per l'anno 2005) prevede che "i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre pubbliche amministrazioni locali, purchè autorizzati dall'Amministrazione comunale di appartenenza".
- quale fonte normativa speciale, ha introdotto per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, sancito dall'art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- lo scopo della norma su richiamata è quello di assicurare ai piccoli enti l'apporto di professionalità già consolidate ed in grado di assolvere a tutte le funzioni cui è tenuto un ente anche di piccole dimensioni;
- la norma in esame avendo una struttura e formulazione generica non prevede limiti temporali per l'utilizzo né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione, valendo a tal fine gli accordi tra le due amministrazioni;
- non richiede nessuna convenzione, perché presso l'ente che si avvale del lavoratore non si dà vita ad una prestazione univoca ripartita, bensì ad una prestazione lavorativa indipendente da quella che il lavoratore interessato conduce con l'ente di provenienza

RICHIAMATI;

- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 che dispone: "Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti";
- l'art. 53, comma 8, del medesimo decreto secondo il quale: "le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione";
- l'art. 91 del D.lgs. n. 267/2000 il quale dispone che "gli enti locali - adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale";
- l'art. 92, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 il quale recita: "Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti";

VISTI:

- l'orientamento applicativo ARAN 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente locale purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art.1, comma 557, legge 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005, datato 25/05/2005 che statuisce: "l'art. 1, comma 557 della Legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali e in particolare, sul piano dei rapporti tra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";
- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le autonomie – che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizi dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro";

DATO ATTO che, ai fini della remunerazione della dipendente del Comune di Arquata Scrivia, Sig.ra Barbara Scotto, viene previsto un compenso orario, a lordo degli oneri previdenziali e IRAP e delle ritenute IRPEF, in riferimento al trattamento economico base spettante al predetto dipendente presso il Comune di Arquata Scrivia, oltre il rimborso delle spese di viaggio dal Comune di Arquata Scrivia a Cabella Ligure e ritorno, calcolate nella misura di 1/5 del prezzo al lit. di benzina Super (verde) e alla distanza dalla propria residenza, in riferimento all'utilizzo del mezzo proprio, che con questo provvedimento si intende autorizzato, non collimando gli orari di servizio e quelli degli autobus di linea, con dispendio di tempo e particolare disagio;

PRESO ATTO del pieno rispetto:

- della spesa complessiva del personale riferita al 2008 ai sensi dell'art. 1 comma 562 della Legge 27 dicembre 2006. n.296 e all'art. 33 del c.d. Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019 convertito in legge), e relativo decreto attuativo;
- degli equilibri di bilancio nell'anno 2021, come comunicato dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

VISTA:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 30.03.2021 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023 e i suoi allegati;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 05.05.2021 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione, contenente il Piano performance con i relativi obiettivi;

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli, espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i dal Segretario comunale (Responsabile dell'Area Amministrativa) e dal Responsabile dell'Area Finanziaria, in ordine, rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione;

VISTI:

- gli artt. 35, 36 e 53 del D.Lgs. 31/03/2001, n. 165
- l'art. 1 comma 557 della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005);
- il D.Lgs. 267/2000;
- la Circ. Ministero Interno – Dip. Affari Interni e Regionali n. 2 del 21/10/2005;

Con voti unanimi resi in maniera palese, per alzata di mano,

DELIBERA

1. LE PREMESSE formano parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono integralmente riportate;

2. DI DISPORRE, per quanto in narrativa, l'utilizzo, della dipendente del Comune di Arquata Scrivia, Sig.ra Barbara Scotto, Istruttore Assistente di Polizia Municipale – categoria C- posizione economica C5, dalla data di sottoscrizione di apposito contratto e fino al 31.12.2021, salvo rinnovo, a tempo parziale per per n. 12 mesi e per una media massima di n. 16 ore mensili, da espletarsi presso questo Ente fuori dall'orario di lavoro contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 557, della L.311/2004

3. DI DARE ATTO che:

- le prestazioni lavorative autorizzate dovranno essere rese presso l'Ufficio di Polizia Municipale di questo Comune, fuori dell'orario di lavoro contrattuale della dipendente presso il Comune di Arquata Scrivia, in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e da non interferire nei suoi compiti istituzionali;
- l'orario di lavoro settimanale non potrà comunque superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario (48 ore settimanali);
- il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- la titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Arquata Scrivia, a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio (assenze per malattia, permessi, congedi, aspettative ecc.);
- il trattamento economico è determinato in riferimento al trattamento economico base spettante al predetto dipendente presso il Comune di Arquata Scrivia – Categoria giuridica C - posizione economica C5;
- il Comune di Cabella Ligure provvederà a corrispondere direttamente alla Sig.ra Barbara Scotto, il trattamento economico ed ogni altro emolumento oltre al rimborso spese di viaggio, calcolate nella misura di 1/5 del prezzo al lt. di benzina super per i Km intercorrenti tra i due Comuni (andata e ritorno) con riferimento all'utilizzo del mezzo proprio, stante il servizio degli autobus di linea non agevolati in relazione all'orario di servizio;
- i singoli giorni di ferie, non coincidenti sono autorizzati separatamente dai Comuni interessati, mentre per periodi continuativi sono richiesti e autorizzati dal Comune di Arquata S. e comunicati al Comune di Cabella, se interessato;
- si provvede a stipulare un contratto di lavoro individuale e che lo stesso rientra tra quelli "flessibili" data l'atipicità di questo rapporto di lavoro;
- la stipula del relativo contratto rientra nella competenza del Segretario comunale in qualità di Responsabile della gestione giuridica del personale;

4. DI INCARICARE il responsabile del servizio finanziario di assumere l'impegno della complessiva spesa approssimativa di € 1.278,72, oltre ad Irap per € 109,00, CPDEL €. 304,50 che trova imputazione agli appositi capitoli del Bilancio di Previsione 2021-2023, esercizi finanziari 2021;

Importo	Missione	Programma	Titolo	PEG	Bilancio di rif.
€. 1.278,72	03	01	1	10213	2021
€. 109,00	03	01	1	10243	2021
€. 304,50	03	01	1	10223	2021

€.	5,76	03	01	1	10223	2020

5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Sig.ra Barbara Scotto e al Comune di appartenenza;

6. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, stante l'indifferibile esigenza di garantire il normale svolgimento del servizio di vigilanza, in considerazione del particolare afflusso di turisti e svolgimento di manifestazione nel periodo estivo.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
f.to Roberta Daglio

Il Segretario Comunale
f.to Giulio Giraldi
